

Comune di Ugento
cap. 73059 – Provincia di Lecce

www.comune.ugento.le.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO DISABILI”, E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI”

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 05/07/2023

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Finalità

CONTRASSEGNO INVALIDI

Art. 3 Tipologia di contrassegno

Art.4 Modalità di utilizzo

Art. 5 Caratteristiche del contrassegno

Art. 6 Procedura per il rilascio del contrassegno

Art. 7 Rinnovo contrassegno disabili

Art. 8 Duplicato contrassegno per invalidi

Art. 9 Revoca del contrassegno

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI

Art. 10 Individuazione delle aree di parcheggio riservate

Art. 11 Concessione di area di parcheggio personalizzata

Art. 12 Procedimento per l'assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati

Art. 13 Restituzione del contrassegno – Soppressione dello stallo personalizzato alla abitazione di residenza

SANZIONI

Art. 14 Sanzioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il Presente Regolamento disciplina il rilascio dei "Contrassegni per invalidi civili", la concessione dei parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie, nel rispetto della legislazione vigente, ed in particolare i seguenti procedimenti:

- a) Rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi, ai sensi dell'art. 188 del nuovo codice della strada – D.lgs 285/1992 e ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – DPR N. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- b) Istituzione stalli di sosta personalizzati ovvero per veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito “contrassegno invalidi” ai sensi dell'art. 188 del nuovo codice della strada – D.lgs 285/1992 e ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada – DPR N. 495/1992.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Ugeno, tramite il Comando di Polizia Locale, rilascia ai cittadini residenti diversamente abili i contrassegni per invalidi di cui all'art. 188 del Codice della Strada, al fine di poter utilizzare strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità (posteggi disabili), di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata limitata o vietata la sosta.
2. Il contrassegno è valido in tutta Italia e nell'Unione Europea, è strettamente personale, ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
3. Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dei disabili.

CONTRASSEGNO INVALIDI

Art. 3 Tipologie di contrassegno

- 3.1. Sono previste due tipologie di contrassegno: a) permanente; b) temporaneo;
- 3.2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente riconosciuta direttamente dalla Commissione medica o attraverso ricorso presso la Magistratura del lavoro. Ha durata quinquennale rinnovabile attraverso le modalità di cui all'art.6 del presente regolamento.
- 3.3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre patologie.

Art.4 Modalità di utilizzo

1. Il possesso del contrassegno invalidi CONSENTE ai disabili:
 - . transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
 - . circolare nelle aree pedonali e in zone a traffico limitato, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
 - . circolare nelle zone a traffico limitato;
 - . circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
 - . sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio "personalizzato";
 - . sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
 - . sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
 - . utilizzare gratuitamente gli stalli di sosta a pagamento (le cosiddette "strisce blu") solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.
2. Il possesso del contrassegno invalidi NON CONSENTE ai disabili:
 - . sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;
 - . sosta su passaggio o attraversamento pedonale, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
 - . sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;
 - . sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
 - . sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
 - . sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
 - . sosta allo sbocco dei passi carrabili;
 - . sosta sui marciapiedi; sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti o contenitori analoghi;
 - . sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo;
 - . sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus; sosta sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.

Art. 5 Caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite dal D.P.R. n. 151 del 30.07.2012. Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale ed anche negli altri paesi comunitari perchè è conforme al "Contrassegno unificato disabili europeo"(CUDE).

	COMUNE DI _____	<p>PARCHEGGIO PER DISABILI</p> <p>Carte de stationnement Parkausweis Parking Card Parkeringskort Κάρτα στάθμευσης Tarjeta de estacionamiento Parkeerkaart Cartão de estacionamento Pysäköntilupa Parkeringsstillstånd</p> <p>Modello dell'Unione Europea</p>	COGNOME <input type="text"/>	<p>Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova.</p> <p>In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli.</p>	
			NOME <input type="text"/>		<div style="text-align: center;">  <p>Foto</p> </div>
	VALIDO FINO AL <input type="text"/>		FIRMA DEL TITOLARE <input type="text"/>		
CONTRASSEGNO N° <input type="text"/>					
AUTORITÀ DI RILASCIO <input type="text"/>					

Art. 6 Procedura per il rilascio del contrassegno

1. Per il rilascio del "Contrassegno di parcheggio per disabili" di tipo permanente l'interessato residente nel Comune di Ugento dovrà produrre istanza redatta nei termini e modi di cui al modulo A.
2. Nel caso il disabile sia minorenni o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o da un tutore o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
3. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle patologie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno originario, ovvero mediante esibizione del verbale definitivo della Commissione medica o del Decreto di Omologa o Sentenza che riconosce il beneficiario *invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.*
4. Per le persone invalide a tempo determinato l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica, rilasciata dall'Ufficio medico legale dell' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
5. In caso di smarrimento o furto del contrassegno bisogna presentare denuncia presso il Comando stazione Carabinieri o Polizia del luogo in cui si è verificato il fatto.
6. Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva) a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia delle denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento delle spese di istruttoria annualmente determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 7 Rinnovo contrassegno disabili

1. Alla scadenza indicata, il contrassegno permanente può essere rinnovato presentando regolare domanda, in carta semplice, con allegato il contrassegno scaduto e un certificato rilasciato dal medico di base, ovvero allegando Decreto di Omologa o Sentenza che riconosce il beneficiario invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita

o attestante il persistere dell'incapacità di deambulare o della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per le patologie per cui è stato rilasciato il contrassegno soggetto a rinnovo (la data del certificato non deve essere antecedente i 6 mesi dalla presentazione della richiesta), allegando n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

2. In caso di rinnovo del contrassegno temporaneo l'interessato dovrà presentare regolare richiesta, corredata della certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, da dove si evince il presumibile periodo di durata dell'invalidità, allegando quello scaduto di validità, allegando n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità.

Art. 8 Duplicato contrassegno per invalidi

1. In caso di smarrimento o furto, la richiesta per il rilascio del nuovo contrassegno, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla denuncia presentata presso un ufficio di Polizia, n. 2 (due) fotografie formato tessera e copia del documento d'identità in corso di validità. La nuova autorizzazione avrà la stessa validità di quella smarrita o rubata.
2. Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato, la duplicazione avviene previa istanza, in carta semplice accompagnata da n. 2 (due) fotografie formato tessera, presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcun certificato medico. Il nuovo permesso avrà validità analoga a quello deteriorato che dovrà essere restituito.

Art. 9 Revoca del contrassegno

1. Il contrassegno sarà revocato in caso di decesso dell'intestatario o di trasferimento della residenza in altro comune.
2. In caso di decesso del titolare i familiari o gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno al Comando di Polizia Locale.
3. Analogamente, in caso di cambio di residenza, il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI

Art.10 Individuazione delle aree di parcheggio riservate

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura della sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede, limitatamente ai parcheggi a "pettine".
2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità nonché degli esercizi pubblici è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione, salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, laddove altre disposizioni di legge lo prevedano.
3. Le Associazioni di volontariato che utilizzano automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi. La richiesta potrà essere soddisfatta compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della presenza di altri stalli dedicati nelle vicinanze.
4. In aree private pertinenti ad attività che erogano un servizio al pubblico l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio è a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca

della concessione, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del comune di Ugento.

Art.11 Concessione di area di parcheggio personalizzata

1. Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui ricorrono particolari condizioni d'invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne:



2. Il rilascio di uno stallo personalizzato è comunque consentito solo per le zone ad "alta densità di traffico", come stabilito dal Codice della Strada ovvero per il Comune di Ugento le strade di scorrimento urbane previste nella tavola 3.0 del PGTU approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 168 del 21.07.2017;
3. Le spese e la realizzazione e/o rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione, di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione sono a carico del Comune.
4. In caso di concessione di area di parcheggio personalizzata è comunque fatto salvo l'obbligo generale di realizzazione di spazi-sosta generici riservati a disabili, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 12 Procedimento per l'assegnazione a titolo gratuito di posteggi personalizzati

1. La sosta c.d. personalizzata per invalidi (c.5 art.381 del DPR n. 495/92) consiste in un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne a tal fine assegnato, a titolo gratuito, dal Comune con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata. Il CdS non fornisce indicazioni in merito a quali siano le particolari condizioni di invalidità a cui subordinare il rilascio dello stallo personalizzato; la persona interessata (invalido, ovvero genitore, tutore...)

- nell'istanza, oltre all'accertamento sanitario che mette in risalto le particolari condizioni invalidanti, addurrà tutte le motivazioni ritenute utili ai fini di rappresentare le proprie esigenze sempre in relazione alla capacità di deambulazione.
2. Per ottenere i benefici disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza redatta nei termini e modi di cui al modulo B.
 3. Per avviare la procedura il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di massima:
 - a) Essere titolare del contrassegno disabili con validità cinque anni;
 - b) Deve trovarsi nella condizione di grave limitazione della capacità motoria dovuta a infermità degli arti inferiori o ad altra patologia che comunque impedisca la deambulazione se non con l'aiuto di specifici ausilii e/o di persona accompagnatrice;
 - c) Essere in possesso di un'autovettura munita dei prescritti adattamenti;
 - d) Essere abilitato alla guida con patente speciale;
 - e) non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile, o di altra area fruibile di proprietà del nucleo familiare;
 4. La Sosta Personalizzata non potrà essere concessa nei casi in cui:
 - a) il verbale di invalidità non rechi la dicitura "impossibilitato a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore";
 - b) vi sia disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile che guida o da parte del disabile che non guida o da parte dell'accompagnatore dello stesso;
 - c) il richiedente e/o persona facente parte dello stesso nucleo familiare del richiedente non sia in possesso della patente di guida e/o di un'autovettura;
 - d) lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile molto distante da casa (50 mt. circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
 - e) il luogo ove la persona interessata lavora dispone di uno spazio di sosta di pertinenza privato o di altro parcheggio di sua proprietà;
 - f) il luogo di assegnazione della sosta personalizzata non assume le caratteristiche di zona ad alta densità di traffico.
 5. Le istanze complete della documentazione dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Ugento (protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it).
 6. Il Comando di Polizia Locale a seguito dei necessari accertamenti tecnici provvederà all'assegnazione del posteggio entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ed entro 180 giorni provvederà alla realizzazione dello stallo;
 7. Qualora l'ufficio competente, trasmetta all'interessato richiesta di integrazione documentale, il termine di rilascio di cui al comma precedente decorrerà dalla data di presentazione della documentazione integrativa. In difetto l'istanza verrà archiviata dandone comunicazione all'interessato.
 8. Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione o il luogo di lavoro.
 9. Nel caso di posteggio riservato in prossimità del luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto affetto da disabilità.

Articolo 13 - Restituzione del Contrassegno - Soppressione dello stallo personalizzato alla abitazione di residenza

1. Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito al Comando della Polizia Municipale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.
2. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalizzato o del varco di accesso ha l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e la concessione, richiedendo la soppressione della stallo personalizzato o del varco di accesso.
3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione della stallo riservato o del varco di accesso è a carico del coniuge convivente o del parente convivente.
4. Il competente Settore Polizia Municipale provvede ad effettuare, almeno una volta all'anno, opportuni accertamenti circa eventuali decessi dei titolari dei benefici di cui al presente regolamento.
5. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato o del varco di accesso l'Amministrazione comunale provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale perché decaduto il beneficio assegnato.

SANZIONI

Articolo 14- Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato o del varco di accesso, prevista dall'articolo 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della D.lgs 18.08.2000 n.267.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Locale.